

ORDINE DEL GIORNO N. DEL

IL CONSIGLIO COMUNALE DI ROMA

Premesso che

il Comune di Roma, al comma 2 dell'art.1 del suo Statuto, si impegna a "promuovere il dialogo, la cooperazione e la pacifica convivenza tra i popoli";
che l'art.2 della legge 26 febbraio 1987 n.49 prevede espressamente che Regioni, Province autonome ed Enti Locali possano svolgere attività di cooperazione con Paesi in via di sviluppo;
che il successivo art. 12, comma 1, dello Statuto prevede la valorizzazione di associazioni e organizzazioni del volontariato;
che negli ultimi anni il Comune di Roma ha spesso collaborato con le suddette associazioni, sia appoggiandone progetti e campagne sia coinvolgendole in proprie iniziative su tematiche di solidarietà internazionale e cooperazione (si ricordano in particolare i cinque Forum sul Debito Internazionale in Campidoglio, i due Summit dei Premi Nobel per la Pace, la Campagna contro la pena di morte e quella contro le povertà del mondo);
che con Deliberazione Consiliare n° 144 del 17 ottobre 2002 il Comune di Roma ha previsto l'"Istituzione del Comitato Cittadino per la cooperazione decentrata";
che il Comitato per la cooperazione decentrata ha attivato, come da art. 9 del suo regolamento, quattro tavoli di lavoro tra i quali il tavolo "Pace come elemento caratterizzante le attività di solidarietà internazionale";

CONSIDERATO CHE

Il Tavolo "Pace come elemento caratterizzante le attività di solidarietà internazionale", nel corso degli incontri periodici con i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, ha espresso preoccupazione per quanto previsto dalla proposta di "Legge delega al Governo per la revisione delle leggi penali militari di pace e di guerra, nonché per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare" prevista in discussione alla Camera il prossimo 21 febbraio (n. 5433), in particolare in riferimento ai potenziali effetti distorsivi che quanto in essa previsto potrebbe avere sugli interventi di solidarietà internazionale realizzati dalle associazioni non governative, nonché sull'accesso e la diffusione di informazioni ad essi attinenti;
che anche la Federazione Nazionale della Stampa ha espresso la preoccupazione per le conseguenti potenziali limitazioni alla libertà di informazione che ne potrebbero conseguire;
che l'art. 3, c.1, lettera a), punto 3 di detta Legge prevede che "agli effetti della legge penale militare per luogo militare si intendano le caserme, le navi e gli aeromobili militari, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo dove i militari si trovano, anche se momentaneamente, per ragioni di servizio;" e delle difficoltà che tale generica definizione potrebbe generare nello svolgimento delle funzioni del Comune e di altri Enti locali in merito alla gestione del territorio;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

A seguire con la massima attenzione l'evoluzione legislativa di detta proposta e a porre in essere le azioni necessarie per rendere partecipi di tali preoccupazioni tutti i parlamentari e le parlamentari impegnati nell'esame di tale provvedimento.